

Statuto associazione EURO ZEV

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(denominazione e sede)

1. E' costituita l'associazione, denominata: "EURO ZEV"
2. L'associazione ha sede in .VIA PRIMO SETTEMBRE 14.. nel comune di .FIESOLE (FI)

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'associazione " EURO ZEV " e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'associazione ed alla attività .

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto e' modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto e' interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 6

(Solidarietà)

1. L' Associazione " EURO ZEV " persegue il fine della solidarietà e dello sviluppo, civile, culturale e sociale della Società tramite lo studio la realizzazione e la promozione del retrofit elettrico dei veicoli esistenti ed in particolar modo dei più antiquati ed inquinanti (euro zero).

L'adesione all'associazione è libera e aperta a tutti, previo versamento della quota associativa.

Art. 7

(Finalità specifica)

1. La finalità dell'associazione "EURO ZEV " e' quella di promuovere la sostenibilità nel trasporto pubblico e privato mediante lo sviluppo, la promozione e la diffusione dei veicoli ZEV (Zero Emission Vehicles) in tutte le forme ed i settori del trasporto.
2. A tal fine l'associazione promuove attivamente, anche con lo studio, la progettazione, lo sviluppo ed il collaudo di prototipi e di kit di trasformazione, la trasformazione dei veicoli endotermici in veicoli a trazione elettrica, al fine di promuovere la nascita di una industria di trasformazione e realizzazione di veicoli elettrici attualmente allo stato embrionale in Italia.
3. La trasformazione di veicoli endotermici in veicoli elettrici viene promossa in primo luogo a partire dai veicoli euro zero che per le loro caratteristiche di robustezza semplicità e carico inquinante siano da ritenersi particolarmente interessanti.a tal fine sia da un punto di vista tecnico che culturale, che storico o d'immagine.
4. L'associazione promuove il retrofit elettrico anche per il trasporto pubblico ed in particolar modo per i veicoli più inquinanti ed antiquati, proponendo, elaborando, e studiando, se necessario, tecnologie metodologie e integrazioni delle stesse nei veicoli esistenti.
5. L'associazione EURO ZEV intende sviluppare, per i propri fini statutarî, iniziative conoscitive nei riguardi della cittadinanza, quali conferenze, pubbliche discussioni, convegni, mostre, incontri e riunioni, nonchè pubblicazioni e comunicazioni via internet e ogni altro mezzo. Incoraggia e sostiene la promulgazione di norme e regolamenti da parte delle amministrazioni che favoriscano la diffusione e la facilitazione (deregulation) del retrofit elettrico per i veicoli esistenti. L'associazione fornisce ai cittadini che ne fanno richiesta informazioni e consulenze per la realizzazione di retrofit elettrici di veicoli endotermici esistenti, nonchè sulla legislazione nazionale e locale, come pure sulle opportunità di finanziamento esistenti per tali retrofit.

Titolo III

GLI ADERENTI (oppure: I Soci)

Art. 9

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà, volontà associativa attuativa ed organizzativa nell'ambito disegnato dal presente statuto.

3. L'adesione all'associazione e' deliberata, su domanda (scritta) del richiedente, dalla assemblea

Art. 10

(Diritti)

1. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione (oppure: Il presidente della associazione; e, se e' prevista, la giunta (o comitato direttivo).

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese autorizzate o deliberate dall'associazione ed effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dalla associazione stessa.

Art. 11

(Doveri)

1. Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti (o soci) ed all'esterno dell'associazione , è animato da spirito di solidarietà' ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.) .

Art. 12

(Esclusione)

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, puo' essere escluso dall'associazione.

2. L'esclusione e' deliberata dall'assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'associazione : l'assemblea ed il presidente.

Capo I-L'assemblea

Art. 14

(Composizione)

1. L'assemblea e' composta da tutti gli aderenti all' associazione.
2. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'associazione .

Art. 15

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce ogni anno oppure: su convocazione del presidente
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso (scritto) , anche utilizzando i mezzi informatici quali la posta elettronica, sms etc. nell' avviso viene riportato l'ordine del giorno

Art. 16

(Validità della assemblea)

1. L'assemblea e' validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti:
2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 17

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualita' delle persone).

Art. 18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale e' tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.
3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Capo II - La giunta (o il comitato esecutivo)

Art 19.

(Composizione)

1. La giunta e' composta da tre membri, eletti dalla assemblea tra gli aderenti (tra i propri componenti).
2. La giunta e' validamente costituita quando sono presenti n. tre componenti.

Art 20.

(Presidente della giunta)

1. Il presidente della associazione e' il presidente della giunta

Art 20

(Durata e funzioni)

1. La giunta, che dura in carica per il periodo di due anni, può essere revocata dall'assemblea, con la maggioranza di due terzi. Per i primi due anni di vita dell'associazione la giunta non è revocabile.
2. La giunta svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'associazione .
3. Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza (assoluta) dei presenti.

Capo III - Il presidente

Art. 21

(Elezione)

1. Il presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20

(Durata)

1. Il presidente dura in carica due anni.
2. L'assemblea, con la maggioranza di .DUE TERZI può revocare il presidente.
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 21

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'associazione , e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l' associazione oppure:
stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'associazione .
2. Il presidente presiede l' assemblea (la giunta esecutiva, o il comitato direttivo) e cura l'ordinato svolgimento dei lavori
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della associazione, dove puo' essere consultato dagli aderenti.

Titolo V

LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

Art. 22

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote sociali
 - b) beni, immobili e mobili;
 - c) contributi;
 - d) donazioni e lasciti;
 - e) rimborsi;
 - f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - g) ogni altro tipo di entrate.

Art. 23

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione , e sono ad essa intestati.

3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla associazione stessa
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della associazione (o in altre eventuali sedi da indicare) sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 24

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea, o in mancanza di pronuncia espressa da parte dell'assemblea, stabiliti in euro 20 (venti).
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti e/o approvati dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Art. 25

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 26

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia (con le disposizioni della convenzione, nonché) con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 27

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 28

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, tramite votazione assembleare con maggioranza di due terzi dei presenti e, in seconda convocazione con maggioranza semplice, ad associazioni con caratteristiche e finalità simili a quelle di Euro Zev
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari .

Titolo VI

IL BILANCIO

Art 29

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio delle organizzazioni e' annuale e decorre dal ...
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 30

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' elaborato da (giunta esecutiva, oppure: delegato dal presidente tra gli aderenti, oppure: delegato dal presidente). Esso contiene le singole voci (oppure: i singoli capitoli) di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato da (giunta esecutiva, oppure: delegato dal presidente tra gli aderenti, oppure: delegato dal presidente). Esso contiene, suddivise in singole voci (oppure: in singoli capitoli), le previsioni delle spese e delle entrate relative all' esercizio annuale successivo.

Art. 31

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, e' controllato da un membro della giunta, nominato tesoriere dalla giunta stessa, previa accettazione da parte del nominato.
2. Il controllo e' limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Art. 32

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza semplice dei presenti
2. Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede della associazione entro quindici giorni prima della seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo e' approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31/12 dell'anno solare precedente quello a cui si riferisce.
4. Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede della associazione entro quindici giorni prima della seduta, e puo' essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII

LE CONVENZIONI

Art. 33

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea (con maggioranza qualificata).

Art. 34

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione e' stipulata dal presidente della associazione .

Art. 35

(Attuazione della convenzione)

1. L'assemblea delibera sulle modalita' di attuazione della convenzione.

Titolo VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 36

(Dipendenti)

1. L'associazione puo' assumere dei dipendenti.
2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei .

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 37

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'associazione (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo o di consulenti.
2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge (o dal contratto collettivo di lavoro).
3. Ove necessario, i collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

Art. 38

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'associazione sono assicurati, qualora ritenuto necessario dalla Giunta o imposto dalle leggi vigenti, per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 39

(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

Titolo X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 41

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità elencate nello statuto.

Art. 42

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà elencate nello statuto.

Titolo XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

(Disposizioni transitorie)

1. I primi tre iscritti alla associazione costituiscono, fino alla prima riunione associativa annuale, la giunta dell'associazione tra essi viene prescelto il presidente.

Art. 45

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non e' previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed alle norme costituzionali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fiesole, 2 marzo 2007
